



Comune di Gangi

Provincia di Palermo

Regolamento per la concessione di aree per l'installazione di parchi di divertimento ed attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Approvato con delibera di C.C. n. 144 del 23.11.1995
Modificato con delibera C.C. n. 12 del 20.02.2002

Art. 1

Le concessioni di suolo pubblico a favore di Imprese di spettacoli viaggianti, per la formazione di parchi di divertimento nelle aree annualmente destinate a tale scopo, giusto l'art. 9- I° e II° comma della legge 18 Marzo 1968, n° 337, sono effettuate dall'Amministrazione Comunale in base alle norme del presente regolamento, approvato in applicazione del comma V° dell'articolo citato.

Art. 2

Gli esercenti Imprese di spettacoli viaggianti i quali intendono partecipare con le loro attrazioni ai parchi da allestire in occasione di fiere, sagre e manifestazioni tradizionali, dovranno rivolgere al Sindaco istanza in carta legale, da presentare o far pervenire agli uffici del Comune non prima di tre mesi e non oltre trenta giorni antecedenti dal giorno in cui il parco dovrà iniziare la sua normale attività.

Art. 3

I richiedenti dovranno essere muniti del prescritto nulla-osta ministeriale di agibilità, valido per l'anno in corso e della licenza di P.S., per l'attrazione o le attrazioni gestite; essi dovranno specificare nella domanda le generalità, la residenza od eventuale altro recapito, ed indicare, per l'attrazione che desiderano impiantare, la precisa denominazione risultante dal nulla-osta ministeriale precisandone le misure di ingombro sul terreno ad installazione avvenuta.

Art. 4

L'assegnazione delle concessioni, per i vari tipi di attrazioni, verrà fatta dall'Autorità Comunale, in base ai seguenti requisiti:

- 1) anzianità di frequenza negli ultimi cinque anni:
 - per ogni anno di presenza punti 1
- 2) anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante e di gestione del mestiere o attrazione che si intende installare:
 - per un periodo di cinque anni punti 1 (valutato per una sola volta).
 - per un periodo inferiore a cinque anni punti 0.
- 3) anzianità di residenza nel Comune.

Va considerato a parte, come requisito preferenziale, l'attrazione di " tipo nuovo ". Per " tipo nuovo " si intende un'attrazione che si differenzia in modo sostanziale da quelle tradizionali.

Art. 5

E' esclusa la partecipazione al parco per rotazione. Sono fatte salve le due seguenti ipotesi valide per tutti i tipi di attrazione:

1) allorquando il numero dei posti stabilito dall'Amministrazione, d'intesa con i rappresentanti di categoria, per un determinato tipo di attrazione, sia inferiore al numero dei richiedenti, e gli stessi posseggano uguali requisiti.

2) allorquando si rendano disponibili dei posti (per rinuncia o altri motivi) e vi siano più candidati aventi uguali requisiti.

Art. 6

L'anzianità di frequenza costituisce requisito strettamente personale.

Ai fini dell'assegnazione delle aree, l'acquisita anzianità di presenza dell'Impresa sarà da considerarsi tra i criteri prioritari anche nelle seguenti ipotesi:

- Nel caso che il titolare dell'Impresa abbia cessato l'attività ed un membro del suo stesso nucleo familiare, sia divenuto proprietario e gestisca direttamente l'attrazione;
- Nel caso di subingresso per atto tra vivi

Art. 7

L'assegnazione delle concessioni va comunicata agli interessati almeno venti giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Art. 8

Il concessionario è tenuto ad installare e gestire direttamente, l'attrazione per la quale ha ottenuto la concessione. Ogni accorgimento avente lo scopo di eludere questa disposizione, comporta l'immediata revoca della concessione e la perdita dell'anzianità.

E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altra simile di proprietà di terzi, solo allorquando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile e semprechè l'attrazione di terzi sia gestita dal concessionario. La sostituzione va, comunque, preventivamente autorizzata dall'Autorità Comunale.

Art. 9

Per un periodo di almeno sessanta giorni anteriore all'inizio dell'attività di ogni parco di divertimento, tradizionalmente organizzato nel territorio comunale, non saranno effettuate concessioni di aree pubbliche per l'installazione dello spettacolo viaggiante.

In concomitanza con il parco od eventualmente con i parchi di divertimento, tradizionalmente allestiti in occasione delle manifestazioni previste all'art. 2, non saranno concesse altre autorizzazioni.

Anche per le installazioni su terreni privati dovranno osservarsi, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.

Art. 10

Le concessioni di suolo pubblico per le installazioni di parchi di divertimento, di cui all'art. 7 della legge n° 337, ovvero le concessioni per le installazioni di complessi secondari (intendendosi per tali quelli aventi non più di cinque attrazioni) o di singole attrazioni, ferme restando le limitazioni di cui al precedente art. 9, sono soggette alle presenti norme regolamentari, con

particolare riguardo ai requisiti di cui all'art. 4. Qualora i richiedenti abbiano pari requisiti si procederà ad assegnazione mediante sorteggio.

Art. 11

Il Comune, d'intesa con le organizzazioni di categoria, determina la precisa durata della manifestazione, fatta salva la possibilità di concedere proroghe a tutti o parte dei concessionari.

Art. 12

La ricevuta di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico, dovrà tassativamente contenere l'indicazione della superficie occupata e dei giorni di occupazione e non potrà contenere altre voci di addebito oltre la tassa suddetta.

Art. 13

In tutti i parchi di divertimento l'uso degli apparecchi sonori a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche, dovrà essere del tutto moderato e limitato esclusivamente alle ore che verranno di volta in volta fissate dal Comune.

Art. 14

La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi, avrà luogo nelle località indicate e secondo le disposizioni impartite in sito dagli incaricati comunali.

I titolari dovranno provvedere a loro spese e tramite i servizi autorizzati, all'allontanamento dei rifiuti raccolti in recipienti chiusi e con l'osservanza delle norme d'igiene in materia.

Art. 15

Le inadempienze alle norme sopra indicate comporteranno la revoca della concessione e, per quelle che rivestono particolare gravità, l'esclusione dai parchi di divertimento organizzati nel territorio comunale.

Art. 16

Si fa obbligo agli esercenti, che se per causa di forza maggiore devono rinunciare alla concessione avuta, di avvisare le autorità per iscritto almeno quindici giorni prima, per poterli sostituire con le richieste rimaste senza assegnazione di posto.

I Sigg. Sindaci sono pregati di tenere conto degli esercenti che non rispettano quanto sopra citato.

Art. 17

Gli esercenti che hanno ottenuto la piazza e si installano, non devono smontare l'attrazione se prima non termina la concessione del parco.

Art. 18

Poiché non è stata individuata, nell'immediata periferia del centro abitato, un'area sufficiente ad accogliere le richieste di installazione di attrazione di spettacoli viaggianti, eccezionalmente, in occasione della festività della Pentecoste e Spirito Santo, con il presente regolamento vengono individuate le seguenti aree:

- Campo sportivo (porzione);
- Aree limitrofe al campo sportivo di proprietà comunale;

- Eventuali aree limitrofe al campo sportivo di proprietà privata compatibili alla disponibilità dei proprietari.